

R.G. n.



CORTE di APPELLO di BARI

Prima Sezione Civile

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Riunita in persona dei seguenti magistrati:

Dott.ssa Maria Mitola Presidente

Dott. Michele Prencipe Consigliere

Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in unico grado iscritta al n. [] R.G., promossa

da

[], rappresentati e difesi come

in atti dall'avv. Pasqua Manfredi

- Ricorrenti -

nei confronti di

COMUNE di [], in persona del Sindaco p.t., rappresentato e

difeso come in atti dall'avv.

- Resistente -

nonché di

PG presso la Corte di Appello di Bari

- Interveniente “*ex lege*” -

OGGETTO: Attuazione sentenze/provvedimenti ex art. 67 L. n. 218/1995.

Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc in prossimità dell'udienza del 13.1.2026 all'esito della quale la causa è stata riservata in decisione.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso ex art. 67 L. n. 218/1995 del 14.10.2024, proposto nelle forme di cui agli artt. 30 D.Lgs. n. 150/2011 e 281-*undecies* cpc, e

, uniti civilmente, hanno chiesto di ordinare al Sindaco del Comune di
nella qualità di Ufficiale del Governo e dello Stato Civile, elettivamente domiciliato per le funzioni presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, la trascrizione del decreto di adozione, emesso dal giudice tedesco il del minore

, nato a Francoforte sul Meno il

2. – Il 7.11.2024 l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari ha trasmesso per competenza al Comune di il ricorso introduttivo, non ravvisando a suo carico alcun incombente.

3. – L'Ente territoriale si è ritualmente costituito in giudizio e, senza assumere inizialmente alcuna posizione difensiva in ordine alle questioni meritali del ricorso, si è limitato ad eccepirne, in rito, la nullità per difetto dei requisiti previsti dagli artt. 281-*undecies* e 163 co. 3 n. 7) cpc.

4. – Con ordinanza del 10.12.2024 è stata dichiarata la nullità dell'atto introduttivo del giudizio ed è stato concesso ai ricorrenti termine per la sua integrazione, fissandosi la nuova udienza.

5. – Con atto d'integrazione ex art. 164 co. 5 cpc dell'originario ricorso del 7.1.2025 i ricorrenti hanno reiterato le medesime conclusioni.

6. – Il Comune di ha chiesto, in via preliminare, di essere autorizzato a chiamare in causa il Ministero dell'Interno; nel merito, ha dedotto la legittimità del comportamento tenuto dall'Ufficiale di Stato Civile – il quale non ha ricevuto dalle Autorità

sovraordinate specifiche direttive procedurali, a fronte dell'oscurità del quadro normativo e dell'assenza di univoci indirizzi giurisprudenziali, anche perché sembrerebbe configurarsi, nella specie, un'ipotesi di cd. "maternità surrogata", che è istituto vietato nel nostro ordinamento giuridico – concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

7. – E' stato acquisito il parere del PG, che ha chiesto pronunciarsi la declinatoria di competenza "funzionale" in favore del Tribunale di Bari.

8. – Disposta la produzione di documenti rilevanti per la decisione e concesso alle parti il termine per il deposito di memorie conclusionali e repliche, all'udienza del 13.1.2026 il Collegio ha riservato la causa in decisione.

9. – Il ricorso è fondato e va accolto.

10. – In via pregiudiziale di rito, dev'essere affermata la competenza decisoria in unico grado dell'adita Corte di Appello sulla scorta dei principi ribaditi da *Cass. 23.11.2023 n. 32527* in tema di "*status filiationis*" (applicabili anche nella vicenda in esame), dei quali appare opportuno qui di seguito l'integrale trasposizione, tenuto conto che con il parere reso dal PG in sede è stata espressamente eccepita l'incompetenza "funzionale" dell'intestata Corte di Appello: "[...] Questa Corte (*Cass. 14008/2018*) ha già chiarito che «il giudizio relativo al riconoscimento di sentenza pronunciata da giudice straniero di adozione piena di minore, figlio biologico di una delle due partners di coppia omogenitoriale femminile coniugata all'estero, da parte dell'altra, deve essere effettuato secondo il paradigma legislativo di diritto internazionale privato previsto negli artt. 64 e ss. della l. n. 218 del 1995, non trovando applicazione, nella specie, la disciplina normativa relativa all'adozione internazionale. Ne consegue, ex art. 41, comma 1, della l. n. 218 del 1995, che richiama i citati articoli 64 e seguenti l. n. 218 del 1995, la competenza della Corte d'Appello e non del tribunale per i minorenni ex artt. 41, comma 2 l. n. 218 del 1995». Si è quindi già riconosciuta la trascrivibilità di una sentenza straniera (francese) con la quale era stata pronunciata l'adozione piena ed incrociata dei figli minori, biologici, di due donne cittadine francesi (una

delle due anche cittadina italiana) coniugate in Francia e residenti in Italia. Né la vertenza può essere ricondotta alla disciplina di cui agli artt. 95 e 96 del d.P.R. n. 396 del 2000, tenuto conto che la trascrizione riguarda un atto formato all'estero, e non in Italia, in relazione al quale rilevano le condizioni per il riconoscimento dell'efficacia nel nostro ordinamento, e non la dimensione formale dello stesso o l'ambito delle attribuzioni e delle competenze dell'ufficiale di stato civile [...] Quanto alla prospettata competenza del Tribunale ordinario D.P.R. n. 396 del 2000, ex artt. 95 e 96, si deve rilevare che l'art. 95 prevede espressamente che chi intende opporsi ad un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto od in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, un'annotazione od altro adempimento debba proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile ma la disposizione, per quanto riguarda la rettificazione ed il rifiuto d'iscrizione riguarda «atti formati in Italia». In ordine alle richieste di trascrizione, il sistema di controllo giurisdizionale fondato sui sopracitati artt. 95 e 96, deve quindi coordinarsi con il regime giuridico del riconoscimento degli atti formati all'estero, in Unione Europea o fuori dell'Unione Europea, tenuto conto della tipologia di atto da riconoscere e del suo contenuto cogente. Ne consegue che dal rifiuto della trascrizione di un provvedimento estero costitutivo di uno status sorge una controversia che ha ad oggetto non la dimensione formale dell'atto o l'ambito delle attribuzioni e competenze dell'ufficiale di stato civile, cui è rimessa la prima sommaria delibazione di compatibilità con l'ordine pubblico, ma l'accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge per il riconoscimento dell'efficacia dell'atto nel nostro ordinamento, sia sotto il profilo del rispetto delle garanzie processuali del contraddittorio che della non violazione del limite costituito dall'ordine pubblico. In relazione alla trascrizione, pertanto, la competenza del tribunale è residuale e marginale, non potendo avere ad oggetto provvedimenti di rifiuto che si fondino su una valutazione negativa del rispetto del limite costituito dall'ordine pubblico. La controversia che origina dal rifiuto di trascrizione del provvedimento giurisdizionale estero di costituzione dello status

filiationis è quindi assoggettata al procedimento disciplinato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67. Il rito applicabile è delineato dalla L. n. 218 del 1995, art. 67 e dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 30 e la competenza in unico grado è da attribuire alla Corte d'Appello [...]”.

11. – Sempre in rito, occorre precisare che la ragione per cui il Collegio non ha dato séguito alla reiterata istanza del Comune di _____ di chiamata in causa del Ministero dell'Interno risiede nel fatto che detta Amministrazione statale ha ricevuto la notifica del ricorso introduttivo (oltre che dell'ordinanza dispositiva della sua integrazione a causa della sua originaria nullità) e lo ha trasmesso per quanto di competenza all'Ente territoriale, in tal modo dimostrando, in virtù di un univoco comportamento concludente, di non volersi avvalere della facoltà di intervenire nel giudizio e, quindi, di non avere interesse a partecipare ad un processo nel quale, comunque, è stata evocata.

11.1. – In proposito, i ricorrenti hanno pertinentemente richiamato i principi statuiti dai giudici di legittimità, secondo i quali il Ministero dell'Interno ha legittimazione a partecipare al giudizio poiché nell'esercizio delle funzioni di Ufficiale di stato civile il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. 1 Dpr n. 396/2000, in qualità di ufficiale del Governo e quindi come organo periferico dell'Amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale sono imputabili gli atti dallo stesso compiuti nella predetta veste (*Cass. 13.12.2021 n. 39768*). Inoltre, sin dalla sentenza S.U. n. 12193/2019, nell'ipotesi di legittimazione ad agire del Ministero dell'Interno, nella fattispecie affrontata nel giudizio di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero in materia di famiglia nell'ordinamento giuridico italiano, ai sensi degli artt. 65 e 67 L. n. 218/1995, di diritto internazionale privato e processuale, la legittimazione passiva spetta al Sindaco, in qualità di ufficiale dello Stato Civile destinatario della richiesta di trascrizione, ed eventualmente al Ministero dell'Interno, legittimato a spiegare intervento in causa e a impugnare l'eventuale decisione in virtù della competenza ad esso attribuita in materia di tenuta dei registri dello stato civile. Detto indirizzo interpretativo è stato riconfermato in epoca più recente da *Cass. 3.1.2024 n. 85*, la quale ha

ribadito che il rifiuto di trascrizione di un provvedimento giurisdizionale straniero che accerta il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero e un cittadino italiano, se non determinato da vizi formali, costituisce una controversia di stato. Tale controversia deve essere risolta attraverso il procedimento disciplinato dall'art. 67 L. n. 218 del 1995, con la partecipazione del Sindaco in qualità di ufficiale dello stato civile e, eventualmente, del Ministero dell'Interno. Inoltre, la legittimazione passiva nei procedimenti promossi dai privati spetta al Sindaco e, eventualmente, al Ministero dell'Interno, e non al procuratore della Repubblica.

12. – Nel merito, occorre rilevare – quali dati salienti della vicenda in esame – che i ricorrenti il [] hanno contratto unione civile [] in Germania; [] ha preso il cognome del marito [] l'Ufficio dello Stato Civile di [] ha registrato la nascita di [] (avvenuta nella stessa Città il [] come figlio di [] (madre) e di []

(padre); con decreto del 30.11-7.12.2022 del Tribunale di prima istanza di Berlino (nell'atto tradotto la traduttrice ha annotato che *“In Germania l'adozione viene pronunciata tramite “Beschluss”(Decreto) e non tramite sentenza”*) è stata pronunciata l'adozione del minore [] da parte del “partner” del padre, precisandosi nel medesimo provvedimento che *“L'istanza di adozione del minore è stata presentata nella forma richiesta (§ 1752 comma 2 BGB [codice civile tedesco]). I requisiti di età ai sensi del § 1743 del BGB sono rispettati. L'Adottante e il marito dell'Adottante sono stati ascoltati di persona. L'adozione è pronunciata essendo presenti tutti i requisiti giuridici per l'adozione di minore. L'adozione di minore avviene ai sensi di §§ 1741, 1754, 1755 comma 2 BGB”*.

12.1. – Nella relazione dell'Ufficio dei Servizi Sociali di Berlino del 24.10.2022, prodromica al suddetto provvedimento adottivo, si legge, come da perizia giurata dal tedesco, che il 10.10.2022 è stata effettuata una visita presso l'abitazione della coppia omoaffettiva; entrambi i “partners” esercitano la responsabilità genitoriale sul bambino, il quale, sin dalla

nascita, vive insieme a loro; essi si dedicano *“alla cura, l’assistenza, l’accudimento e l’educazione del minore, a partire dalla sua nascita”*; inoltre *“La madre del minore è un’amica di vecchia data della coppia. Il padre del minore e il richiedente dichiarano che la madre del minore acconsente all’adozione...sognano un futuro insieme e condividono lo stesso progetto di vita. Entrambi si augurano prospettive sicure e chiare per il futuro”*. Dal 2013 i due uomini sono una coppia e nell’arco di poco tempo hanno iniziato a convivere nella stessa abitazione. Nel 2014 si sono uniti in un’unione civile e dal 2019 sono sposati...hanno un’ampia rete di amicizie a Berlino e coltivano attività adeguate all’età di *il minore* e...contribuiscono al suo sviluppo... Il minore è in contatto con entrambe le famiglie di origine, incluso il contatto con altri due fratelli e sorelle uterini che vivono dalla madre del minore. Le due famiglie si fanno visita regolarmente, a Berlino o Francoforte sul Meno. Il contatto reciproco tra le famiglie viene descritto come caloroso ed affettuoso...”. Alle dichiarazioni rese dai “partners” sono seguite le osservazioni formulate dal personale del competente Ufficio pubblico in ordine al rapporto fra genitori e minore, riscontrandosi una relazione familiare distesa, la serenità dell’infante, la “medesimezza” del suo comportamento verso il padre ed il marito di questi, il quale, durante la visita domiciliare, si è comportato in modo attento, premuroso ed adeguato alla sua età. Inoltre, lo stesso Ufficio ha dato atto che la domanda di adozione è motivata dal desiderio di *il minore* di esercitare gli stessi diritti e di assumere gli stessi doveri verso il figlio comune, onde rafforzare il senso di appartenenza alla famiglia.

13. – Tanto opportunamente rilevato, occorre, a tal punto, dare conto della posizione difensiva del Comune di *il Comune* per come riassuntivamente emerge dalle note conclusive del 3.1.2026, nelle quali l’Ente territoriale sostiene che l’ultima produzione documentale della controparte (certificato di nascita e relazione dei SS) non ha, comunque, fugato *“i dubbi in merito alla possibilità che nel caso di specie si ravvisi una ipotesi di maternità surrogata”*, tenuto conto che il concepimento del minore è avvenuto a distanza di

circa sette anni dal momento in cui i ricorrenti sono divenuti una coppia stabile e che la relazione dei SS tedeschi *“non chiarisce se trattasi o meno di fecondazione in vitro, ma fornisce un elemento significativo, ovvero che il concepimento sia avvenuto in costanza di matrimonio, ovvero dopo 2 anni dallo stesso! Tanto appare sufficiente a far nascere il dubbio, nell’Ufficiale di Stato civile che trattasi di maternità surrogata...si ricorda che nel concetto di maternità surrogata rientrano varie ipotesi non tipizzabili, in quanto non si pone attenzione alle modalità del concepimento (che può essere realizzato in molteplici modalità che dipendono dalla provenienza del materiale biologico impiegato per il concepimento dell’embrione), quanto piuttosto alla circostanza che la gravidanza venga condotta da una madre biologica, per conto dei genitori di intenzione. Resta, pertanto, il legittimo sospetto che si tratti di maternità, come tale contraria all’ordine pubblico italiano ma non a quello tedesco. Si ricorda che in Germania, sin dal 2019, la Cassazione (Bundesgerichtshof), in ipotesi di maternità surrogata realizzata all’estero, ha affermato il principio secondo cui la madre è e resta la donna che ha partorito il bambino e viene registrata nell’atto di nascita, ma la mamma biologica è libera di adottare il bambino (Cfr. sentenza della Corte di Cassazione federale tedesca - Bundesgerichtshof – BGH- numero XII ZB 530/17, depositata il 20 marzo 2019.) Tanto è avvenuto anche nel caso di specie, ove la mamma surrogata (sig.ra [redacted]) è riportata correttamente nell’atto di nascita, insieme al padre biologico (sig. [redacted]), ed al contempo, al marito del padre biologico [redacted] è stata riconosciuta la facoltà di adottare il figlio del marito (il piccolo [redacted]). Ne discende che lo Stato tedesco non ha avuto difficoltà a riconoscere l’adozione, in quanto la stessa non è contraria all’ordine pubblico tedesco (nei limiti sopra evidenziati). Tanto non può dirsi per lo Stato italiano che non può provvedere ad effettuare la trascrizione richiesta, in quanto l’atto incontra il limite dell’ordine pubblico...”*.

13.1. – Dunque, le difese dell’Amministrazione resistente pongono la questione del legittimo riconoscimento nell’ordinamento interno degli effetti del provvedimento straniero

che ha sancito la costituzione dello “*status filiationis*” fra il minore ed il genitore intenzionale, dovendosi, pertanto, verificare che la “delibabilità” del provvedimento di adozione emesso dal giudice tedesco, secondo i requisiti previsti dagli artt. 64 e segg. L. n. 218/1995, non sia impedita dalla violazione dell’ordine pubblico internazionale a causa dell’avvenuto ricorso all’illecita pratica, penalmente vietata, della gestazione per altri (non rileva se compiuta a titolo oneroso o “oblativo”). Non senza precisare, al riguardo, che il principio limitativo stabilito dall’art. 6 L. n. 184/1983 non può assurgere, comunque, in assenza di un accordo di surrogazione di maternità, a fatto integrativo della nozione di ordine pubblico internazionale relativamente a provvedimenti adottivi esteri concernenti coppie “*same sex*”, come già chiarito da *Cass. S.U. 31.3.2021 n. 9006*, secondo cui “*Non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione di minore da parte di coppia omoaffettiva maschile che attribuisca lo status genitoriale secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non costituendo elemento ostativo il fatto che il nucleo familiare del figlio minore adottivo sia omogenitoriale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione*”.

13.2. – Ebbene in detta materia, non può farsi a meno di richiamare i perspicui principi di diritto autorevolmente affermati da *Cass. S.U. 30.12.2022 n. 38162*, che hanno statuito che il ricorso ad operazioni di maternità surrogata, quali che siano le modalità della condotta e gli scopi perseguiti, offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane; non è, pertanto, automaticamente trascrivibile in Italia il provvedimento giurisdizionale straniero, e di conseguenza l’originario atto di nascita, che indichino il genitore d’intenzione quale genitore del bambino, insieme al padre biologico che ne ha voluto la nascita ricorrendo alla surrogazione nel Paese estero, sia pure in conformità della “*lex loci*”; che il minore nato all’estero mediante il ricorso alla surrogazione di maternità ha un diritto fondamentale al riconoscimento, anche giuridico, del legame sorto in forza del rapporto

affettivo instaurato e vissuto con il genitore d'intenzione; tale esigenza è garantita attraverso l'istituto dell'adozione in casi particolari, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983 che, allo stato dell'evoluzione dell'ordinamento, rappresenta lo strumento che consente, da un lato, di conseguire lo "*status*" di figlio e, dall'altro, di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il "*partner*" del genitore genetico che ne ha condiviso il disegno procreativo concorrendo alla cura del bambino sin dal momento della nascita; che in tema di riconoscimento delle sentenze straniere, l'ordine pubblico internazionale svolge sia una funzione preclusiva, quale meccanismo di salvaguardia dell'armonia interna dell'ordinamento giuridico statale di fronte all'ingresso di valori incompatibili con i suoi principi ispiratori, sia una funzione positiva, volta a favorire la diffusione dei valori tutelati, in connessione con quelli riconosciuti a livello internazionale e sovranazionale, nell'ambito della quale, il principio del "*best interest of the child*" concorre a formare l'ordine pubblico che, in tal modo, tende a promuovere l'ingresso di nuove relazioni genitoriali, così mitigando l'aspirazione identitaria connessa al tradizionale modello di filiazione, in nome di un valore uniforme rappresentato dal miglior interesse del bambino; che il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla gestazione per altri e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto assoluto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, volto a tutelare la dignità della persona umana nella sua dimensione non solo soggettiva, ma anche oggettiva; ne consegue che, in presenza di una scelta legislativa dettata a presidio di valori fondamentali, non è consentito al giudice, mediante una valutazione caso per caso, escludere in via interpretativa la lesività della dignità della persona umana e, con essa il contrasto con l'ordine pubblico internazionale, anche laddove la pratica della surrogazione di maternità sia il frutto di una scelta libera e consapevole della donna, indipendente da contropartite economiche e revocabile sino alla nascita del bambino. Nella medesima sentenza il massimo

consesso di legittimità ha precisato, sul piano definitorio, che “*Nel quadro delle metodiche di procreazione medicalmente assistita, la maternità surrogata riveste una posizione del tutto peculiare rispetto alle ordinarie procedure di fecondazione artificiale, omologa o eterologa, postulando la collaborazione di una donna estranea alla coppia, che presta il proprio corpo per condurre a termine una gravidanza e partorire un bambino non per sé ma per un’altra persona*” (così, pag. 42 della pronunzia, con la quale le Sezioni Unite hanno giudicato il caso di una coppia omoaffettiva in cui uno dei due uomini ha fornito i propri gameti, che sono stati uniti nella fecondazione “in vitro” con l’ovocita di una donatrice; l’embrione è stato poi impiantato nell’utero di un’altra donna non anonima, che ha portato a termine la gravidanza e partorito il bambino).

14. – Nella vicenda in esame, i seguenti concorrenti elementi valgono a fondare, su un piano di valutazione presuntiva, il convincimento circa il non avvenuto ricorso all’anzidetta pratica procreativa penalmente sanzionata e, quindi, il non utilizzo di _____ come mero strumento di funzione riproduttiva e “contenitore” di una vita “programmaticamente” destinata a terzi: l’identità nota della madre del minore; la sua pregressa condizione di genitrice di altri figli; il risalente rapporto di amicizia fra la donna e la coppia omoaffettiva; la regolarità dei contatti e delle frequentazioni fra i membri delle due famiglie, anche dopo la nascita del bambino; il forte desiderio manifestato dai ricorrenti di generare un figlio da accudire e crescere in comune al fine di rafforzare il loro senso di appartenenza familiare; le indagini che le Autorità amministrative e giudiziarie tedesche hanno avuto modo di svolgere in ordine alle modalità del concepimento del piccolo _____ e all’esistenza o meno di un vietato “patto gestazionale” con _____; soprattutto, la nullità e sanzionabilità penale degli accordi di gravidanza fra la gestante ed i potenziali “committenti” in base alla disciplina legislativa vigente in Germania (legge sulla protezione degli embrioni, legge sull’adozione e codice civile), come dedotto incontestatamente alle pagg. 2 e segg. delle “*Repliche a note conclusionali*” dell’8.1.2026 dei ricorrenti: ciò che consente di ritenere remota la possibilità

che operatori sanitari tedeschi, infrangendo la legge ed esponendosi alle gravi conseguenze penali, si siano potuti prestare, in modo clandestino, all’attuazione di tale degradante pratica procreativa, che – secondo il Giudice delle Leggi italiano – lede la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane.

15. – Pertanto, potendosi ritenere presuntivamente dimostrato, alla stregua dei suesposti elementi logico-indiziari, il diritto al riconoscimento in Italia del provvedimento adottivo estero, in presenza dei requisiti stabiliti negli artt. 64 e segg. L. n. 218/1995 e in ragione dell’esclusione della violazione dell’ordine pubblico internazionale, i quali valgono ad emarginare il “sospetto” insinuato dall’Amministrazione comunale circa il ricorso alla pratica procreativa presidiata dal divieto penale, può emettersi dichiarazione di “*exequatur*” al riconoscimento della decisione giudiziale straniera e, di conseguenza, ordinarsi al medesimo Ente e, segnatamente, all’Ufficiale dello Stato Civile, di procedere alle formalità trascrittive indicate in dispositivo.

16. – Le spese del procedimento sono interamente compensate fra le parti in considerazione dell’assoluta particolarità della questione controversa, della non ingiustificata condotta “refrattaria” tenuta dall’Ente municipale che ha richiesto (invano) alle Amministrazioni sovraordinate direttive sul “*modus procedendi*” in presenza di un incerto quadro normativo e della specificità della vicenda fattuale e, infine, della circostanza che il Collegio ha essenzialmente fondato la decisione sulla produzione documentale solo da ultimo effettuata dai ricorrenti in funzione del superamento dei “sospetto” avanzato dal Comune di

circa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità. Di talché, sulla scorta delle anzidette circostanze valutative, suscettibili di sincronico apprezzamento, appare legittimo sussumere la fattispecie in esame in una delle “*altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni*” di cui alla sentenza additiva della Corte Costituzionale 7.3-19.4.2018 n. 77.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da _____ e
nei confronti del Comune di _____, con atto d'integrazione del
ricorso introduttivo del 7.1.2025, così provvede:

1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento nell'ordinamento interno del provvedimento giurisdizionale di adozione del 30.11-7.12.2022, con validità, dal 13.12.2022, emesso da Amtsgericht Kreuzberg (Tribunale di prima istanza di Berlino), n. atto _____!, del minore _____ nato a Francoforte sul Meno il _____, da parte di _____ o (nato a Lippstadt il _____), cittadino tedesco e italiano iscritto all'A.I.R.E. del Comune di _____), unito civilmente a _____ (nato a Berlino il _____);

2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di _____ di trascrivere il predetto provvedimento estero nonché la presente sentenza nel registro degli atti di nascita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 28 co. 2 lett. g) Dpr n. 396/2000 e 67 co. 2 L. n. 218/1995;

3) compensa interamente fra le parti le spese del procedimento;

4) dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, nonché gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.

Incarica la Cancelleria di eseguire gli adempimenti di competenza.-

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026

Il Presidente
Dott.ssa Maria Mitola

Il Consigliere est.
Dott. Oronzo Putignano